



CITTA' D I S A R Z A N A

Provincia della Spezia

**Regolamento per l'occupazione degli spazi
pubblici e di arredo urbano relativamente alle
attività commerciali, artigianali, attività di
somministrazione di alimenti e bevande e
artigianali di produzione e vendita di prodotti di
gastronomia**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 16.11.2021

INDICE

Preambolo

Art. 1 Finalità della normativa

Art. 2 Ambito di applicazione

Art.3 Definizione di dehor e tipologie

Art.4 Definizioni territoriali

Art.5 Esposizione all'esterno delle attività relative a settori diversi dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia inerente il consumo sul posto

Art. 6 Modalità di occupazione del suolo pubblico per le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto

Art. 7 Modalità di occupazione del suolo pubblico per tutte le attività

Art.8 Arredi e modalità di occupazione delle aree da parte di attività poste all'interno del perimetro del centro storico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto

Art.9 Restante parte del territorio, occupazione delle aree limitatamente ad attività commerciale del tipo somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto

Art.10 Tende parasole

Art.11 Contenitori espositivi

Art.12 Fioriere

Art.13 Pedane

Art.14 Apparecchi riscaldanti

Art.15 Impianti di illuminazione

Art.16 Segnaletica di indicazione attività ubicate all'interno del Centro storico

Art.17 Targhe e Insegne

Art.18 Cartelloni ed oggetti pubblicitari (totem, vele, ecc.)

Art.19 Mantenimento decoro

Art.20 Risarcimento danni

Art.21 Sanzioni e indennità

Art.22 Norme transitorie

Art.23 Disposizioni finali

Allegato 1

Allegato 2

PREAMBOLO

L'amministrazione comunale riconosce le attività commerciali ed artigianali quale elemento fondamentale di qualificazione dei diversi ambiti cittadini ed intende valorizzarne e promuoverne la crescita e lo sviluppo, anche quale fattore cruciale di attrattività della città e del decoro urbano.

Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità di utilizzo e di arredo dei suoli, pubblici o privati, quali "spazi esterni di pubblico servizio", funzionali agli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti o bevande, anche di natura artigianale, ai fini della valorizzazione della vocazione turistica e tutela paesaggistica del Comune di Sarzana e per la promozione sociale ed economica del territorio.

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività economiche nelle aree esterne pubbliche e private costituiscono infatti il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche del medesimo. Al fine di garantire il conseguimento dell'armonia degli elementi ed il decoro complessivo dei luoghi, si rende necessario disciplinare con apposito regolamento le tipologie di arredo urbano da consentire e le modalità di utilizzo del suolo pubblico.

Art.1

Finalità della normativa

Il presente regolamento disciplina termini e modalità di utilizzo degli "spazi esterni di pubblico servizio" (genericamente detti "suoli pubblici") degli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e/o bevande e artigianali di produzione e vendita di prodotti gastronomici con consumo sul posto.

Al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà e della omogeneità degli elementi, nonché il decoro complessivo dei luoghi, si rende necessario disciplinare con apposito regolamento le tipologie di arredo urbano da consentire e le modalità di utilizzo del suolo pubblico.

Art.2

Ambito di applicazione

La presente normativa rappresenta un testo unico sul tema dell'arredo urbano per le attività economiche.

Il presente regolamento ha valore prescrittivo su tutto il territorio comunale, nello specifico disciplina sia le aree pubbliche che private ad uso pubblico relativamente alle attività economiche quali esercizi

di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali e artigianali nonché le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto e ad esclusione del pubblico demanio marittimo.

E' normativa particolareggiata per la frazione di Marinella e limitatamente alle zone del centro storico così come individuato nell'Allegato 1. In particolare: piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, Piazza Calandrini, Piazza Cesare Battisti, Piazza San Giorgio, Piazza Luni, e tutte le vie, piazze e piazzette dentro le mura. Le medesime prescrizioni sono altresì valide per via XX Settembre, via Pietro Gori, Piazza Martiri della Libertà, via della Pace, viale Mazzini zona porta Romana, Via Muccini dal ponte sulla Variante Aurelia a piazza San Giorgio. Pertanto il centro storico così come sopra individuato e la frazione di Marinella sottostanno alle medesime prescrizioni.

Le prescrizioni ed i limiti individuati nel presente regolamento, per motivi di carattere straordinario, possono essere derogati temporaneamente con atto della Giunta Comunale.

Tutte gli arredi, installazioni e attrezzature da posizionare sul suolo pubblico devono essere preventivamente autorizzate dagli Uffici comunali ai sensi delle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (*Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847*)

Le norme del presente regolamento si applicano, se compatibili, anche ai circoli privati.

Il presente regolamento non disciplina l'occupazione di spazi pubblici per fiere e mercati.

Art. 3

Definizione di dehor e tipologie

Ai fini del presente Regolamento, è definito "dehor" uno spazio su area pubblica o di uso pubblico, oggetto di concessione da parte del Comune, occupato dal rispettivo titolare e costituito dall'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili che delimitano e arredano uno spazio destinato alle attività indicate al precedente art. 2.

Le tipologie di dehors possono essere:

- 1 di tipo "aperto", ovvero: la superficie di pertinenza può essere munita di arredi di base, sedie, tavolini, divanetti, poltroncine, con o senza copertura tipo tenda, ombrellone, pergola addossata o pergola ad isola, priva di tamponamenti laterali verticali, anche parziali, con la possibilità di utilizzare come elementi accessori unicamente le fioriere (si veda il successivo art. 12);

- 2 di tipo “chiuso” ovvero interamente chiuse in tutti i fronti laterali, con copertura completa, fissa, semifissa o mobile, con o senza pedana, sedie, tavolini, divanetti, poltroncine e provvista di tamponamenti laterali verticali fissi.
- 3 di tipo “misto” o “semichiuso” cioè permanentemente aperte su tre o quattro lati, e dotate di pannelli frangivento stagionali da installare solo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno

Nel tipo “aperto” e “semichiuso” le pedane sono autorizzabili solo se necessarie in considerazione della particolare conformazione della pavimentazione (si veda i successivi artt. 7 e 13).

I dehors dovranno basarsi sul principio di essenzialità e qualità, mediante la proposizione di strutture basate sul concetto di semplicità compositiva, ai fini non solo estetici, ma anche di percezione e valorizzazione dello spazio.

I dehors “chiusi” laddove eventualmente consentiti, sono soggetti a autorizzazione paesaggistica.

I dehors ” aperti” e “semichiusi” sono soggetti all’obbligo di parere dell’ufficio urbanistica (SUE), dello SUAP e della Polizia Locale al fine della valutazione di conformità al presente regolamento della struttura e degli arredi, comunicazione comprensiva degli elaborati tecnici relativi a eventuali impianti elettrici o di altra natura comprensiva della valutazione di impatto acustico se necessaria. L’installazione non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico- sanitarie vigenti.

Le aree definite “centro storico” e la frazione di Marinella costituiscono un’ area urbana uniforme e sono oggetto di progetto architettonico unitario secondo le indicazioni e nei termini previsti dal presente regolamento.

Progetti architettonici unitari per aree urbane uniformi possono essere adottati dall’Amministrazione con atto di Giunta in deroga alle norme del presente regolamento solo previa approvazione delle deroghe da parte del Consiglio Comunale.

Le strutture e le tipologie costruttive dei dehors sono disciplinate dal punto di vista tipologico all’interno dell’ABACO tipologico allegato alle presente Regolamento (Allegato 2).

Art. 4

Definizioni territoriali

Solo ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per “centro storico” si intende tutto il territorio comunale dentro le mura, oltre alle seguenti vie e piazze, così come evidenziato nella mappa (allegato1): piazza San Giorgio, via XX Settembre, via Pietro Gori, Piazza Martiri della Libertà, via della Pace, viale Mazzini zona porta Romana, Via Muccini dal ponte sulla Variante Aurelia a piazza San Giorgio.

Art. 5

Esposizione all'esterno delle attività relative a settori diversi dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto

1. Compatibilmente con i vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza, all'esterno degli esercizi artigianali e commerciali relativi a settori diversi dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto, è consentibile l'esposizione, mediante bacheche, vetrine, contenitori espositivi e stender, di articoli connessi all'attività. Per le attività commerciali di prodotti gastronomici "tipici" è concedibile un piccolo spazio esterno per permettere "assaggi", arredato con sedute non abbinabili a piani di appoggio e viceversa per una occupazione massima di mq 3.
2. L'esposizione su stender e nei contenitori espositivi potrà essere effettuata esclusivamente durante gli orari di apertura, e nel rispetto delle norme di viabilità, accessibilità e sicurezza.
3. Nel centro storico non potranno comunque essere effettuate su suolo pubblico le esposizioni di merci effettuate a mezzo apparecchi di distribuzione automatica salvo per le attività di farmacia e rivendita tabacchi.
4. E' permesso altresì il posizionamento temporaneo, durante l'orario di apertura, senza costi di occupazione, di massimo 2 sedute ai lati dell'entrata dell'esercizio- nel caso di un solo lato disponibile è possibile posizionare una piccola panchina -, nel rispetto delle norme di viabilità, accessibilità e sicurezza.
5. Nel caso che il suolo pubblico concesso all'esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale, artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantita una distanza in ogni caso non inferiore a 1 mt dal limite dell'ingresso dell'attività o non inferiore a 50 cm dal limite dell'ingresso dell'abitazione. Se l'attività commerciale o artigianale adiacente occupa spazio pubblico o privato ad uso pubblico con autorizzazione, la distanza di 1 metro si calcola dal limite dello stesso.
- 6 In nessun caso le piazze, le strade e gli altri spazi pubblici potranno fungere da ricovero per le strutture e attrezzature, oggetto di occupazione, non utilizzate.

Art.6

Modalità di occupazione del suolo pubblico per le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto

Per le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto, su suolo pubblico è consentibile il posizionamento di sedute non abbinabili a piani di appoggio o viceversa. Sono consentite sedute, tavoli, tende e ombrelloni con le caratteristiche specificate nel presente regolamento per le attività di somministrazione. Non sono consentiti dehors "chiusi" né

“semichiusi”. Lo spazio pubblico concedibile per il posizionamento di panchine e/o altri tipi di sedute, o piani di appoggio, può arrivare sino al 50% della superficie dei locali interni calcolata al netto dei magazzini, bagni e locali accessori fino ad un massimo di 20 mq. In ogni caso è concedibile un minimo spazio di mq 10 compatibilmente con i vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza nonché delle prescrizioni del presente regolamento applicabili. Si devono sempre rispettare tutte le norme di igiene, nonché le misure per il mantenimento del decoro previste nei successivi art. 12 (fioriere per contenitori rifiuti). Nel caso in cui il suolo pubblico concesso all'esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale, artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantita una distanza in ogni caso non inferiore a 1 mt dal limite dell'ingresso dell'attività e non inferiore a 50 cm dal limite dell'ingresso dell'abitazione. Se l'attività commerciale o artigianale adiacente occupa spazio pubblico o privato ad uso pubblico con autorizzazione, la distanza di 1 metro si calcola dal limite dello stesso.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a quindici giorni, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto o arredo utilizzato.

Durante la chiusura notturna dell'esercizio, il gestore è tenuto a raccogliere le attrezzature ed arredi in modo o luogo idoneo ad evitare un uso improprio delle stesse.

In nessun caso le piazze, le strade e gli altri spazi pubblici potranno fungere da ricovero per le strutture e attrezzature non utilizzate

Art. 7

Modalità di occupazione del suolo pubblico per tutte le attività

Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza di attività economiche, collocati su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito al massimo sino alla scadenza della concessione. Devono quindi possedere requisiti di agevole rimozione e smantellamento senza manomettere in alcun modo né il suolo pubblico né le pareti prospettanti le vie pubbliche.

L'occupazione:

1. dovrà avvenire secondo le procedure e criteri enunciati nel presente regolamento nonché da quanto riportato nelle tavole allegate al presente atto (allegato 2), e sempre comunque subordinata al rispetto delle norme di sicurezza stradale; per la concessione di spazi pubblici si dovrà tenere conto degli eventuali fondi commerciali adiacenti sfitti e/o non utilizzati, onde salvaguardare per questi un futuro diritto di occupazione.
2. le occupazioni di suolo pubblico devono essere autorizzate nella proiezione della facciata del locale dell'attività commerciale. Non possono estendersi nello spazio antistante a finestre e accessi che si aprano al piano terra, fatto salvo che siano nella esclusiva disponibilità del titolare

dell'esercizio commerciale o artigianale e fintanto che tale esclusiva disponibilità permanga, oppure fatto salvo che sussista il consenso scritto del terzo legittimato.

3. La localizzazione del suolo pubblico può estendersi lateralmente oltre la proiezione della facciata del locale dell'attività al solo fine di mitigare la profondità del suolo concedibile o al fine di allineare la profondità tra i suoli pubblici contigui o al fine di ovviare ad ostacoli naturali o artificiali non facilmente eliminabili.
4. In casi particolari di impossibilità oggettiva ad usare un unico spazio può essere consentito, per ogni singola attività, occupare più zone distinte e separate, purché complessivamente le superfici rispettino le prescrizioni di cui al presente regolamento.
5. non dovrà costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità dei mezzi o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica, insegne d'esercizio, accessi agli edifici ed esercizi commerciali pubblici o privati, lapidi, cippi commemorativi, tabernacoli, ecc.
6. l'occupazione di suolo pubblico dovrà comunque garantire il passaggio pedonale e lasciare libero lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo mt 3,50);
7. più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato;
8. tutte le attrezzature e gli arredi occupanti il suolo pubblico, dovranno essere obbligatoriamente rimossi durante il giorno del mercato settimanale, in occasione di fiere, mercati straordinari, manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale, in tutte le aree dalle stesse interessate.
9. gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap;
10. gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia;
11. non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico salvo se preventivamente autorizzate;
12. gli elementi riscaldatori, da posizionare nella stagione invernale, dovranno essere omologati e a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale;
13. dovranno essere utilizzati materiali e impianti a norma di legge e, se del caso (es. materiali ignifughi, impianti elettrici), provvisti di relative certificazioni. Non ci dovranno essere spigoli vivi, parti taglienti ed elementi poco visibili e mal posizionati, tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e dei disabili;

14. le installazioni dovranno garantire il rispetto della 'quinta scenica urbana' nella quale si inseriscono, in modo da salvaguardare i principali coni visuali e i relativi assi visivi dalla via o piazza verso i principali monumenti o edifici vincolati;
15. l'area potrà tornare nella disponibilità del Comune per attività riferite al commercio su area pubblica, per consentire lo svolgersi di eventi e manifestazioni;
16. è consentita l'installazione di corpi illuminanti a parete nel rispetto della tipologia architettonica dell'edificio ovvero dovranno essere consoni allo stile della facciata cui si riferiscono;
17. gli spazi concessi possono essere ornati alle estremità e/o negli angoli dei dehors con fioriere che devono rientrare nei limiti dell'area concessa (si veda il successivo art. 12).
18. Nel caso che il suolo pubblico concesso all'esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale, artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantita una distanza in ogni caso non inferiore a 1 mt dal limite dell'ingresso dell'attività e non inferiore a 50 cm dal limite dell'ingresso dell'abitazione. Se l'attività commerciale o artigianale adiacente occupa spazio pubblico o privato ad uso pubblico con autorizzazione, la distanza di 1 metro si calcola dal limite dello stesso.
19. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a quindici giorni, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto o arredo utilizzato.
20. Durante la chiusura notturna dell'esercizio, il gestore è tenuto a raccogliere le attrezzature ed arredi in modo o luogo idoneo ad evitare un uso improprio delle stesse.
21. In nessun caso le piazze, le strade e gli altri spazi pubblici potranno fungere da ricovero per le strutture ed attrezzature non utilizzate.

Non è consentito:

- realizzare recinzioni continue a delimitazione del suolo pubblico;
- esporre merce al di fuori degli spazi autorizzati;
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc;
- utilizzare pedane di qualsiasi tipo, per i dehors di tipo "aperto" e "semichiuso", salvo documentate problematiche tecniche (si veda art. 13);
- installare apparecchi di condizionamento o riscaldamento sui prospetti;

Art.8

Arredi e modalità di occupazione delle aree da parte di attività poste nel centro storico e nella frazione di Marinella per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto

Materiali consentiti: legno, ferro, resine, pvc o alluminio per strutture, tavoli e sedie; plexiglass o vetro per pareti/chiusure. I tavoli, i divanetti e le sedie non potranno essere in materiale plastico.

Colori consentiti per strutture e arredi: legno, ferro micaceo;

Colori consentiti per i teli/tende: ecrù.

Si rimanda alla scheda allegata per tipologie di strutture e arredi.

E' consentita, la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale o laterale in legno naturale o rivestito in legno naturale, oppure in ferro o alluminio appoggiato al suolo con apposito supporto o zavoratura, con possibilità di supporto di rifinitura in ottone. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, eventualmente, in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie. Non è consentito l'ancoraggio con inserti su fondo stradale o pareti.

Non è consentita l'apposizione di ombrelloni in continuità con tende fisse.

Gli arredi dei dehors devono seguire una tipologia unitaria per forme, colori e materiali. Non sono ammesse tipologie di arredo diverse all'interno dei singoli dehors.

E' vietato installare pannelli luminosi, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili dalla strada, ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo fissato dall'amministrazione.

Limitatamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere autorizzati dehors "semichiusi" durante il periodo compreso tra il 01 ottobre ed il 30 aprile. Gli spazi concessi possono essere delimitati mediante l'installazione di pannelli frangivento in moduli componibili (dimensioni massime del modulo: mt. 3.00 in lunghezza, mt. 2.20 in altezza), con struttura in metallo verniciato di colore ferro micaceo, o legno a seconda delle caratteristiche del locale e del contesto architettonico/urbanistico, pannelli in vetro trasparente (con vetri di sicurezza: alto spessore, temperati, antisfondamento, con bordi superiori arrotondati, dotati della relativa certificazione secondo la normativa di riferimento - d.lgs. 81/2008) o pannelli in lastre di plexiglas trasparente (con le caratteristiche meglio evidenziate nella scheda tipologica allegata), supporti di sostegno che garantiscano la resistenza alla spinta del vento, non infissi al suolo. I dehors "semichiusi" devono rispettare, per materiali, forme e colori il pregio e l'immagine turistica della città.

Dal 1 maggio al 30 settembre i dehors saranno di tipo "aperto".

Per quanto alle possibilità di utilizzo degli spazi pubblici nelle piazze del "centro storico" e nella frazione di Marinella:

sono consentibili concessioni di spazi pubblici per una superficie massima proporzionata allo spazio interno disponibile adibito alla somministrazione (con esclusione quindi di cucine, magazzini e locali accessori). In particolare lo spazio pubblico concedibile potrà arrivare fino al 100% dello spazio come sopra calcolato, disponibile nei locali interni, a qualsiasi titolo posseduti. Sempre, in fase autorizzatoria, si dovrà tenere conto dei vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza.

Per le vie (non piazze) del centro storico e della frazione di Marinella:

Sono consentibili occupazioni di spazio pubblico nei limiti consentiti dai vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza oltre che delle disposizioni del presente regolamento. Lo spazio pubblico concedibile potrà arrivare fino al 100% dello spazio come sopra calcolato, disponibile nei locali interni, a qualsiasi titolo posseduti.

Nel periodo che va dal 1 maggio fino al 30 settembre di ogni anno, allo scopo di incrementare l'attrattività turistica della città, i limiti di proporzionalità degli spazi pubblici concedibili con gli spazi interni, compatibilmente con i vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza e con le prescrizioni del presente regolamento, potranno essere derogati ed espansi. Il limite di espansione deve tenere conto, oltre che degli elementi sopra esposti, anche dell'ambiente e degli spazi e vivibilità della piazza o della via in cui il dehor si inserisce. L'ottenimento della deroga avverrà a seguito di richiesta specifica degli operatori e conseguente autorizzazione da parte degli Uffici comunali. Onde consentire agli Uffici la verifica del rispetto di tutti i parametri indicati nel presente regolamento per la concessione di ulteriori spazi pubblici, le richieste di cui sopra dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno. Le attività avviate dopo il 31 marzo, impossibilitate al rispetto di suddetto termine, beneficeranno di una deroga e potranno presentare domanda anche successivamente.

Art. 9

Restante parte del territorio: occupazione delle aree limitatamente ad attività commerciali, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto

Si applicano le medesime disposizioni di cui ai precedenti articoli con le seguenti deroghe e precisazioni:

E' consentita l'installazione di corpi illuminanti a parete nel rispetto della tipologia architettonica dell'edificio. E' consentita l'installazione di pannelli luminosi, schermi a led, lcd o simili previa valutazione del relativo impatto sul decoro urbano da parte dell'Ufficio tecnico;

Non si applica l'obbligo di illuminazione delle vetrine nelle ore di chiusura dell'esercizio.

Sono consentiti dehors aperti, e semichiusi (questi ultimi solo per attività di somministrazione alimenti e/o bevande) con le seguenti prescrizioni:

Colori consentiti per le strutture: legno, piombo, verde scuro, ecrù, cotto. I tavoli e le sedie potranno anche essere in materiale plastico ma consone al luogo ed ambiente in cui si inserisce l'attività. Colori consentiti per i teli/tende: ecrù, avorio, nocciola, verde scuro, blu, vinaccia.

Gli spazi concessi possono essere chiusi con strutture leggere a telaio in materiali quali legno, ferro, acciaio corten, pvc e alluminio adeguatamente trattati e tinteggiati, con copertura in vetro o materiali leggeri, tessuti plastificati, plexiglass nei colori definiti dalla scheda allegata; con pareti perimetrali

trasparenti in vetro o plexiglass trasparente; corredate di sistemi di defluizione delle acque piovane (canale e pluviali) in rame o materiali e tecniche coerenti con la tipologia strutturale utilizzata; possono essere corredate di pedana in legno e degli impianti tecnologici necessari.

Gli spazi possono anche essere delimitati mediante l'installazione di pannelli frangivento in moduli componibili (dimensioni massime del modulo: mt. 3.00 in lunghezza, mt. 2,20 in altezza) o con vetrate pieghevoli/pacchetto, pannelli in vetro (con vetri di sicurezza: alto spessore, temperati, trasparenti, antisfondamento, dotati della relativa certificazione secondo la normativa di riferimento - D.lgs. 81/2008), o lastre in plexiglass trasparente (con le caratteristiche meglio evidenziate nella scheda allegata) con supporti di sostegno che garantiscano la resistenza alla spinta del vento.

L'installazione di strutture leggere, anche chiuse, con telai, devono essere prive di strutture di fondazione, esclusivamente collegate al suolo con sistemi di ancoraggio e realizzate con i medesimi materiali previsti all'art. 8.

A titolo esemplificativo nell'Allegato al presente Regolamento si riportano alcune tipologie di strutture ammesse. Sono consentite:

- tende a rullo con ancoraggio mediante aste fisse incernierate alla muratura;
- tende di tipo piano o a padiglione installate struttura autoportante con montanti metallici
- pergole bioclimatiche con doghe orientabili richiudibili lateralmente.

Nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno tali strutture dovranno essere aperte, almeno lateralmente. Potranno essere lasciate installate le strutture/telaio e le pedane. In ogni caso, in occasione di eventi o manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Amministrazione comunale, le strutture e le attrezzature dovranno essere completamente rimosse.

Art. 10

Tende parasole

Possono essere installate tende parasole, del tipo retrattile, a vetrine e porte solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

struttura in ferro, ottone o alluminio; colore dei tendaggi: ecrù nel centro storico e nella frazione di Marinella. Per le restanti zone i colori ammessi sono: ecrù, avorio, nocciola, verde scuro, blu, vinaccia.

L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio e a riferimento dimensionale, l'apertura di cui intende costituire protezione; non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia;

I lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una distanza minima dal marciapiede di cm 220; la sporgenza massima della tenda non può essere superiore a mt.1,50; nei casi di presenza di marciapiede, la tenda dovrà comunque mantenere, un arretramento di almeno 20 cm dal filo del

marciapiede stesso, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm. 15. Le scritte consentite devono riportare solamente il logo o la denominazione dell'esercizio.

Potranno essere del tipo a "cappottina", oppure con un solo telo frontale e con meccanica dell'impianto richiudibile. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, anche plastificato purché non lucido, con colorazione in tinta unita.

Devono essere riavvolgibili limitatamente alle zone del centro storico e frazione di Marinella.

Art. 11

Contenitori espositivi

Gli espositori esterni devono:

1. essere posizionati all'interno di una superficie con profondità massima pari a metri 2,00 compatibilmente con i vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza ed in conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

2. essere realizzati in maniera da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate. Gli espositori dovranno preferibilmente essere collocati in aderenza alle vetrine o all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata.

Gli espositori dei negozi di frutta e verdura dovranno essere posizionati in ordine. Lo spazio pubblico utilizzato deve essere tenuto sempre pulito, anche durante l'orario di apertura.

3. avere forma semplice e standardizzati ed una altezza non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 1,90;

4. essere realizzati in ferro, ghisa o legno, è consentito l'uso di ceste di vimini e posizionati, salvo diverse disposizioni, in aderenza al muro.

5. essere rimossi al momento della chiusura giornaliera dell'attività.

Le bacheche per esposizione, di forma semplice e lineare, con colorazione nelle gamme avorio, ferro micaceo, e verde, collocate sulle facciate, ai lati dell'ingresso delle attività o vetrine potranno sporgere su suolo pubblico non più di 40 cm., con dimensione che rispetti la tipologia architettonica dell'edificio.

Art. 12

Fioriere

E' consentito l'uso di fioriere a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, sia in aderenza alle facciate, che distaccate, semprechè non siano di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, né creare ostacolo agli accessi degli edifici stessi. E' consentito l'uso di fioriere anche per l'arredo dei dehors, alle estremità o negli angoli degli stessi. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali di gastronomia con consumo sul posto, che non dispongono di

sufficienti spazi interni, allo scopo di trattenere i rifiuti in attesa di essere conferiti ai luoghi di raccolta, possono essere autorizzate fioriere che contengano al loro interno contenitori per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti. I contenitori all'interno delle fioriere non devono tuttavia essere in alcun modo visibili dall'esterno (si veda allegato 2 per riferimenti tipologici) e dovranno essere svuotati almeno alla chiusura dell'attività giornaliera. Non saranno consentite altre tipologie di raccoglitori/bidoni di rifiuti su strada nel centro storico. La dimensione massima consentita per le fioriere sarà valutata dall'ufficio competente in relazione al contesto della collocazione delle stesse.

Le fioriere dovranno essere di forma rettangolare o simile, quadrata, tonda o semitonda; esclusivamente in ferro, legno, pietra e marmo se poste all'interno del centro storico; anche in cotto ed in ceramica se poste al di fuori.

Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.

L'A.C. potrà in ogni momento rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessità o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere dietro semplice richiesta da parte dell'ufficio competente.

Art 13

Pedane

E' consentita l'installazione stagionale di pedane in legno amovibili per delimitare gli spazi esterni di pubblico servizio unicamente laddove vi siano oggettivi problemi di irregolarità della pavimentazione. Le pedane, quando consentite, dovranno essere in legno o in metallo, ad elementi smontabili, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni; il piano di calpestio potrà essere rivestito di tessuto o laminato dello stesso colore. Se accostate ai muri degli edifici, le pedane e le altre attrezzature non dovranno coprire vani di porte o di finestre, o impedirne la luce e l'apertura, né addossarsi ad elementi architettonici e decorativi; in ogni caso la loro estensione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo, senza arrivare a dislivelli, in linea di massima, superiori a centimetri 30. L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a cm. 15 e ottemperare alle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche mediante rampe di raccordo di idonea pendenza che, in ogni caso, devono essere ubicate rigorosamente all'interno della stessa pedana. Inoltre devono essere realizzate in modo da consentire la costante pulizia e lavaggio.

Art. 14

Apparecchi riscaldanti

È consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti alimentati a gas, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza a norma delle vigenti leggi in materia, con caratteristiche tipologiche ed estetiche in armonia cromatica e stilistica con l'arredo del dehors. Gli elementi riscaldatori, da posizionare nella stagione invernale, dovranno essere posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno causare disturbo alla percorribilità pedonale.

Art. 15

Impianti di illuminazione

Gli impianti elettrici ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità con le norme previste dal D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Le luci ed i fari di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o non creare interferenza con le segnalazioni semaforiche eventualmente presenti ed essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo del dehors stesso.

Non devono in nessun caso essere direzionati verso l'esterno del dehors, al fine di evitare fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e veicolare, preservando l'incolumità dei conducenti di autoveicoli e dei passanti.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante dovranno avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna e soprattutto consentire la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti, con accorgimenti tali da non creare impedimenti all'uso o ingombri visivi.

Non sono ammesse le tipologie di lampade a forma di vaso in plastica o altri elementi similari.

Art. 16

Segnaletica di indicazione attività ubicate all'interno del Centro storico

E' consentito il posizionamento di segnaletica per le sole attività commerciali, su strutture e supporti già esistenti, con struttura in metallo con sfondo color ecru', della larghezza massima di cm.40 e altezza massima cm.20, contenente eventualmente un logo e da una freccia di orientamento. E' pertanto vietato il posizionamento di elementi tipo "cavalletti" quale segnaletica delle attività commerciali lungo le strade del centro storico. E' consentito solamente l'utilizzo di un cavalletto posizionato di lato alla singola attività.

Art. 17

Targhe e Insegne

Le insegne e le targhe non debbono cancellare o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce significative della storia e dell'aspetto dell'edificio di cui fanno parte.

Le insegne debbono essere collocate di norma all'interno del perimetro corrispondente alle aperture o alle vetrine dei relativi esercizi sulla via o spazio pubblico di affaccio, e in caso di impossibilità potranno essere posti sopra gli architravi delle porte e delle vetrine e non dovranno superare la larghezza di queste. Devono essere utilizzati colori e grafica congruenti con i caratteri della facciata e del contesto urbano in cui si inseriscono.

E' vietata l'installazione di insegne luminose al neon nel centro storico.

Sono ammesse le insegne tipologia a "bandiera" ad una altezza minima di mt 2,50 non sporgenti per piu' di 40 cm dalla parete e con altezza massima di cm.60.

Le targhe debbono essere collocate di norma in prossimità del portone d'ingresso dell'edificio in cui è situata l'attività; le forme ed i colori devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti.

Art 18

Cartelloni ed oggetti pubblicitari (totem, vele, ecc.)

L'installazione di cartellonistica pubblicitaria è consentita solamente al di fuori del centro storico e della frazione di Marinella e nel rispetto delle norme contenute negli strumenti urbanistici vigenti. In particolare l'installazione di cartelloni pubblicitari sulle strade è soggetta ai limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art. 153 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tali installazioni devono inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche

E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati d'interesse storico–artistico, nonché in prossimità dei monumenti e, in caso di rotatorie arredate con sculture lungo la viabilità pubblica, all'interno di un raggio di 60 m misurato dal centro della rotatoria.

Esclusivamente a carattere temporaneo, per le attività commerciali, o per speciali eventi culturali e turistici è concesso collocare totem o vele. Le dimensioni e la collocazione deve essere preventivamente concordata con gli Uffici comunali.

Art. 19

Mantenimento

decoro

Fatti salvi gli ordinari interventi di manutenzione a carico dell'amministrazione comunale, i titolari di tutte le attività sono tenuti alla costante pulizia degli spazi antistanti la propria attività ed alla cura e manutenzione di fioriere, di panchine e ogni altro arredo che, loro stessi, o l'amministrazione comunale collochi negli stessi spazi antistanti.

Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili ad uso produttivo, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, degli elementi di arredo comprese le insegne, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- c) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
- d) per i locali sfitti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento all'albo pretorio del Comune:
 - 1) oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie cittadine;
 - 2) divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
 - 3) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
- e) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti, e gli elementi di arredo a corredo delle stesse, provvedendo alla loro sostituzione in caso di deterioramento;
- f) rimozione dei rifiuti prodotti dai propri clienti; e pulizia del suolo entro un'ora dalla chiusura del locale per le attività che utilizzano aree esterne sia private che pubbliche.
- g) divieto di accatastamento arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura giornaliera e di ferie;
- h) le attività dovranno garantire sempre l'illuminazione delle vetrine, anche con la predisposizione di un timer per attivare le luci dal tramonto fino alle ore 24,00 anche nei periodi/giorni di chiusura;
- i) Il titolare del pubblico esercizio è altresì tenuto a:
 1. ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente un dehor o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione;

2. in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
3. in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors.

Art. 20

Risarcimento danni

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari del pubblico esercizio.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute.

Art. 21

Sanzioni e indennità

Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.

Si applicano altresì le sanzioni previste dal regolamento PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (*Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847*).

Art. 22

Norme transitorie

Il presente regolamento detta prescrizioni per tutti coloro che richiedono l'occupazione del suolo pubblico per la gestione di una attività economica, a partire dalla sua entrata in vigore.


Entro **quattro anni** dalla entrata in vigore del presente regolamento tuttavia, tutti gli operatori, concessionari di spazi pubblici, o di dehors con attrezzature posizionate su suolo privato gravato da servitù pubblica, dovranno adeguarsi alle relative prescrizioni per quanto ai colori, alle tipologie di tendaggio, di ombrelloni, tavoli e sedute nonché alla sostituzione degli arredi in plastica ove presenti. Entro 12 mesi, gli operatori che, non avendo spazi all'interno dei locali, sono attualmente costretti a

posizionare contenitori di rifiuti temporaneamente su spazio pubblico, dovranno dotarsi delle apposite fioriere previste dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 23

Disposizioni finali


1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito del Comune di Sarzana.



CITTA' DI SARZANA

ANNO 2021

PARTICOLARE Centro storico per commercio



SCALA 1:200

TAV. 1

L'ISTRUTTORE TECNICO
Ing. Sara Benacci

IL DIRIGENTE
Arch. Pian. terr. Giovanni Mugnani



CITTA' DI SARZANA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ALLEGATO :

02

OGGETTO DELL'INTERVENTO:


Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici e di arredo urbano relativamente alle attività commerciali, artigianali, attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia

OGGETTO DELLA TAVOLA:

ABACO

(RIFERIMENTI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON PRESCRITTIVO DI SOLUZIONI TIPOLOGICHE)

ENTRATA IN VIGORE:



NORME GENERALI

Modalità di occupazione del suolo pubblico per tutte le attività.

<i>Dehors</i> aperti	Autorizzati per tutto l'anno nel rispetto delle prescrizioni del regolamento
<i>Dehors</i> semichiusi	Possono essere <u>autorizzati</u> dal 1 ottobre al 30 aprile nel rispetto delle prescrizioni del regolamento e limitatamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande
<i>Dehors</i> chiusi	Laddove consentiti sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Delimitazioni con pannelli frangivento in moduli componibili	dimensioni massime del modulo: mt. 3.00 in lunghezza, mt. 2,20 in altezza
Occupazione suolo pubblico	Deve garantire il passaggio pedonale e lasciare libero lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo mt. 3,50)
Corridoio tra diverse attività commerciali/artigianali o ingresso di abitazione	Nella misura delle dimensioni dell'ingresso ed in ogni caso non inferiore a 1,00 mt in caso di attività e non inferiore a 50 cm in caso di ingresso abitazione
Forma per ombrelloni	Quadrata o rettangolare
<u>Tutte gli arredi, installazioni e attrezzature da posizionare sul suolo pubblico devono essere preventivamente autorizzate dagli Uffici comunali ai sensi delle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)</u>	

NORME GENERALI

Arredi e modalità di occupazione delle aree da parte di attività poste nel centro storico e nella frazione di Marinella per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto.

Nelle piazze del “ <i>centro storico</i> ” e della frazione di Marinella	Sono consentibili concessioni di spazi pubblici per una superficie massima proporzionata allo spazio interno disponibile adibito alla somministrazione (con esclusione quindi di cucine, magazzini e locali accessori). In particolare lo spazio pubblico concedibile potrà arrivare fino al 100% dello spazio come sopra calcolato, disponibile nei locali interni, a qualsiasi titolo posseduti. Sempre, in fase autorizzatoria, si dovrà tenere conto dei vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza
Nelle vie del “ <i>centro storico</i> ” e della frazione di Marinella	Sono consentibili occupazioni di spazio pubblico nei limiti consentiti dai vincoli di viabilità,


	accessibilità e sicurezza oltre che delle disposizioni del presente regolamento. Lo spazio pubblico concedibile potrà arrivare fino al 100% dello spazio come sopra calcolato, disponibile nei locali interni, a qualsiasi titolo posseduti.
Nel periodo che va dal 1 maggio fino al 30 settembre di ogni anno i limiti di proporzionalità degli spazi pubblici concedibili con gli spazi interni, compatibilmente con i vincoli di viabilità, accessibilità e sicurezza e con le prescrizioni del presente regolamento, potranno essere derogati ed espansi. L'ottenimento della deroga avverrà a seguito di richiesta specifica degli operatori e conseguente autorizzazione da parte degli Uffici comunali. Le richieste di cui sopra dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.	
Materiali consentiti per strutture, tavoli e sedie	Tavoli, divanetti e sedie non potranno essere in materiale plastico. Consentiti legno, ferro, resine, pvc o alluminio per strutture, tavoli e sedie; plexiglass o vetro per pareti/chiusure. Il telo di copertura degli ombrelloni non potrà essere di materiale plastico, 12 eventualmente, in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie.
Colori consentiti per teli/tende	Ecrù
Colori consentiti per strutture e arredi	Legno, ferro micaceo
Gli arredi dei <i>dehors</i> devono seguire una tipologia unitaria per forme, colori e materiali. Non sono ammesse tipologie di arredo diverse all'interno dei singoli <i>dehors</i> .	

NORME GENERALI

Restante parte del territorio: occupazione delle aree limitatamente ad attività commerciali, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia con consumo sul posto.

Pergole bioclimatiche	Ammesse con doghe orientabili richiudibili lateralmente
Colori consentiti per teli/tende	Ecrù, avorio, nocciola, verde scuro, blu, vinaccia.
Colori consentiti per strutture e arredi	Colori legno, piombo, verde scuro, ecrù, cotto.
Materiali per strutture e arredi	Legno, ferro, acciaio corten, pvc e alluminio adeguatamente trattati e tinteggiati, con copertura in vetro o materiali leggeri, tessuti plastificati, plexiglass; con pareti perimetrali trasparenti in vetro o plexiglass trasparente; corredate di sistemi di defluizione delle acque piovane (canale e pluviali) in rame o materiali e tecniche coerenti con la tipologia strutturale utilizzata; possono essere corredate di pedana in legno e degli impianti tecnologici necessari. I tavoli e le sedie potranno anche essere in materiale plastico ma consone al luogo ed ambiente in cui si inserisce l'attività.

**ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS APERTI,
SEMICHIUSI E CHIUSI: ESEMPI COMPOSITIVI**



DEHORS APERTI

Area pubblica o di uso pubblico attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, può essere munita di arredi di base, sedie, tavolini, divanetti, poltroncine, con o senza copertura tipo tenda, ombrellone, pergola addossata o pergola ad isola, priva di tamponamenti laterali verticali, anche parziali, con la possibilità di utilizzare come elementi accessori unicamente le fioriere.

Le pedane sono autorizzabili solo se necessarie in considerazione della particolare conformazione della pavimentazione.

ELEMENTI COSTITUTIVI	1. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine).
	2. Copertura: TENDA (cassonata a caduta); OMBRELLONE PERGOLA ADDOSSATA PERGOLA A ISOLA
	3. Elementi accessori: FIORIERE

DEHORS SEMICHIUSI

Area pubblica o di uso pubblico attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, con o senza pedana, permanentemente aperta su tre o quattro lati e dotata di pannelli frangivento stagionali da installare solo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno; eventualmente corredata da elementi accessori : TENDE A CADUTA , FIORIERE, RISCALDATORI

ELEMENTI COSTITUTIVI	1. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine, divanetti).
	2. Copertura: PERGOLA ADDOSSATA PERGOLA A ISOLA
	3. Delimitazioni perimetrali: pannelli frangivento VETRATE/LASTRE DI PLEXIGLASS
	4. Elementi accessori: TENDE A CADUTA FIORIERE RISCALDATORI

DEHORS CHIUSI

Area pubblica o di uso pubblico attrezzata, pertinente ad un esercizio pubblico, con o senza pedana e dotata di elementi di copertura completa, semifissa o mobile, la cui superficie è definita da una delimitazione perimetrale, fissa, alta VETRATA, eventualmente corredata da elementi accessori : TENDE A CADUTA , FIORIERE, RISCALDATORI

ELEMENTI COSTITUTIVI	1. Arredi di base (tavoli, sedie, sgabelli, poltroncine, divanetti).
	2. Copertura: PERGOLA ADDOSSATA PERGOLA A ISOLA
	3. Delimitazioni perimetrali alte vetrate/lastre plexiglass: VETRATE/LASTRE DI PLEXIGLASS
	4. Elementi accessori: TENDE A CADUTA FIORIERE RISCALDATORI

*Le fotografie che seguono sono allegate a titolo esemplificativo e non prescrittivo

RIFERIMENTI TIPOLOGICI DI DEHORS CHIUSI SEMICHIUSI E APERTI



ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS:

PEDANE



Sono costituite da elementi modulari senza ancoraggi fissi, devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

L'occupazione del suolo pubblico mediante pedane è consentito per superare i dislivelli esistenti.


La pedana può essere realizzata su strada o piazza in pendenza, purché non superi un'altezza massima di 0,50 m

Le pedane devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti e privi di intercapedini, inoltre dovranno essere realizzate in materiali lavabili, sanificabili e disinfettabili.


L'installazione delle pedane non deve precludere l'accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per idranti ecc. né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche né ostruire punti di captazione




Pedana di livellamento con il marciapiede



Pedana di livellamento senza marciapiede



Pannelli in legno multistrato con metallo



Tavolato in legno laminato

DOGHE IN LEGNO A TAVOLE LISCIE O ZIGRINATE

Prevedere idoneo trattamento protettivo con olio idrorepellente.

Larice larghezza doghe min 140/150 mm
mm




Ipe Lapacho larghezza doghe 90/140



DOGHE IN POLIMERI EFFETTO LEGNO 100% RICICLABILE –

largh. min 140 mm. Colore gradazioni di grigio



WPC ALVEOLARE – largh. min 140 mm – Colore gradazioni di grigio



ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS:

PARAPETTI METALLICI LEGGERI

Le ringhiere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio del dehor. Devono avere una resistenza minima alla spinta di 100 Kg/ml (se non diversamente previsto in base alla normativa vigente)

TIPOLOGIE DIMENSIONALI: Sezione dei tubolari utilizzabili: 40x20 fino a 40x40 mm, Piatti 30/40 x 5mm, H: 100 cm. Le ringhiere possono essere integrate con pannelli in vetro stratificato di sicurezza con fissaggi a scomparsa. Il vetro dovrà essere trasparente. Non consentite lamiere di tamponamento anche parziale.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS:

PARAPETTI VETRATI/PANNELLI FRANGIVENTO


I pannelli dovranno essere autoportanti o costituiti da profilati metallici di colore ferro micaceo e lastre di vetro o plexiglass integralmente trasparenti, montati sopra pavimento o a incasso. I pannelli in vetro (temperato indurito 8/8/1,52 PVB o similare) sono di tipo stratificato di sicurezza con bordi molati a filo lucido, le lastre in Plexiglass trasparente devono essere di alta qualità di tipo colato, di spessore 5 mm. Il profilo dovrà essere corredato di speciali accessori per la registrazione a piombo e l'allineamento delle lastre di vetro.

DIMENSIONI PROFILI MAX: 100bx120h mm. H parapetto 100 cm.

PANNELLI TRASPARENTI BASSI E ALTI



PANNELLI SCORREVOLI O MOBILI



RIFERIMENTI TIPOLOGICI DI PANNELLI PARAVENTO/PARAPETTO



ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS:

FIORIERE


E' consentito l'uso di fioriere per l'arredo dehors alle estremità o negli angoli degli stessi. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno sufficienti spazi interni per trattenere i rifiuti, possono essere autorizzate fioriere che contengano al loro interno contenitori per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti. La dimensione massima consentita per le fioriere sarà valutata dall'ufficio competente in relazione al contesto della collocazione delle stesse.

Le fioriere dovranno essere di forma rettangolare, quadrata, tonda o semitonda; esclusivamente in cotto, legno, pietra e marmo se poste all'interno delle zone poste all'interno del perimetro della Città Storica, anche in ceramica se poste al di fuori del Centro storico.

RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER LE FIORIERE



RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER LE FIORIERE/PORTARIFIUTI



ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS: OMBRELLONI

E' consentito l'uso di ombrelloni a pianta quadrata o rettangolare, con unico sostegno centrale o laterale in legno naturale o rivestito in legno naturale, oppure in ferro o alluminio appoggiato al suolo con apposito supporto o ancorato al suolo mediante zavorrate, esclusivamente in punti autorizzati dall'ufficio tecnico, con possibilità di supporto di rifinitura in ottone; le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di m. 2,10 dal piano di calpestio.


Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, eventualmente, in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie.

Non è consentita l'apposizione di ombrelloni in continuità con tende fisse. Gli ombrelloni non devono presentare mantovane o frange discendenti.


ZAVORRE IN GRANIGLIA BIANCA



RAL TELO/COPERTURE




Ombrellone con supporto laterale dall'alto




Ombrellone di dimensioni pari o superiori a m 2,00.
Supporto laterale dall'alto in legno o metallo su piastra metallica poggiata a terra.

Ombrellone con supporto centrale




Ombrellone di dimensioni pari o superiori a m 2,00.
Supporto centrale in legno o metallo su piastra metallica poggiata a terra.

Ombrellone con supporto laterale dal basso



Ombrellone di dimensioni pari o superiori a m 2,00.
Supporto laterale dal basso in legno o metallo su piastra metallica poggiata a terra.

RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER GLI OMBRELLONI




ELEMENTI COSTITUTIVI: TENDE A CADUTA-CASSONATA/CAPPOTTINA

Sono consentite tende a caduta-cassonata con ancoraggio mediante aste fisse incernierate alla muratura.

Sporgenza 200/350 cm con rullo avvolgitore a comando manuale o motorizzato, braccetti di sostegno a muro con inclinazione tra i 20° e i 30°.

Altezza rispetto alla bucatura di accesso esercizio: minimo 30 cm. Massimo 50 cm.



RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER TENDE A CADUTA E A CAPPOTTINA



ELEMENTI COSTITUTIVI: PERGOLA ADDOSSATA O A ISOLA



Pergola addossata: inclinata in ferro o alluminio verniciato a polveri con giunzione a spigolo vivo tra gamba e guida portante. A telo aperto senza traversi frontali è completamente libera di ostacoli.



Pergola ad isola indipendente con struttura di sostegno in ferro o alluminio verniciato raccordata a spigolo vivo. Elemento di copertura con telo.

RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER PERGOLE ADDOSSATE O A ISOLA



ELEMENTI COSTITUTIVI: PERGOLE BIOCLIMATICHE

Ad esclusione del centro storico è consentita la pergola bioclimatica con doghe orientabili richiudibili lateralmente. I pergolati con tecnologia bioclimatica hanno lame frangisole orientabili e retraibili che permettono di ottenere condizioni ideali di ventilazione e luce. Le lame, realizzate in alluminio, possono ruotare fino a 140°.

RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER PERGOLE BIOCLIMATICHE



ELEMENTI COSTITUTIVI, ARREDI:

TAVOLI E SEDIE

Tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile ed avere forma semplice e lineare. Non è ammesso come materiale la plastica nel centro storico e a Marinella, mentre nelle zone restanti sono consentiti arredi in materiale plastico.

I tavoli dovranno essere realizzati con disegno semplice e materiale resistente (prediligere metallo color ferro micaceo o legno naturale). I piani dei tavolini dovranno essere di fattura sobria ed elegante, facilmente igienizzabile. Le sedie devono essere preferibilmente con struttura metallica o in legno, e possono essere pieghevoli, impilabili, con/senza schienale, con/senza braccioli. In generale i materiali dovrebbero avere cromie coordinate ai materiali dei *dehors* (metallo ferro micaceo o legno).

RIFERIMENTI TIPOLOGICI ARREDI: TAVOLI E SEDIE



CONTENITORI ESPOSITIVI

Gli espositori esterni devono essere posizionati all'interno di una superficie con profondità massima pari a metri 2,00; essere realizzati in maniera da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate. Gli espositori di guide e cartoline dovranno preferibilmente essere collocati in aderenza alle vetrine o all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata; devono avere forma semplice e standardizzati ed una altezza non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 1,90; devono essere realizzati in ferro, ghisa o legno, è consentito l'uso di ceste di vimini e posizionati, salvo diverse disposizioni, in aderenza al muro; devono essere rimossi al momento della chiusura giornaliera dell'attività.

Le bacheche per esposizione, di forma semplice e lineare, con colorazione nelle gamme avorio, grigio, e verde, collocate sulle facciate, ai lati dell'ingresso delle attività o vetrine potranno sporgere su suolo pubblico non più di 20 cm., con dimensione che rispetti la tipologia architettonica dell'edificio.

RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER CONTENITORI ESPOSITIVI




TABELLA COLORI DI RIFERIMENTO PER TINTE STRUTTURE/ARREDI

Micaceo	Colore	Descrizione 
FERMIC-101		Nero Antico
FERMIC-103		Grigio Antracite
FERMIC-104		Grigio Scuro



TABELLA COLORI DI RIFERIMENTO PER TINTE TENDE/OMBRELLONI



*I colori delle strutture e delle tende/ombrelloni possono avere sfumature, o gradazione, diversa, ma devono comunque essere visionati e autorizzati e dagli Uffici comunali

RIFERIMENTI TIPOLOGICI PER COLORE DEL LEGNO/DOGHE/TELAJ

